

# Due Diligence

## Cosa cambierà nel commercio del legno italiano

di SEBASTIANO CERULLO

CRISTIANO CLERICI

DAVIDE PARADISO


ROBERTO ZANUTTINI

Nell'Ottobre 2010 l'UE ha adottato il nuovo Regolamento (n.995/2010), meglio noto con il termine *Due Diligence*, finalizzato a contrastare il commercio di legname tagliato abusivamente. Si tratta di una delle misure contenute nel Piano d'Azione UE 2003 in applicazione delle normative, *governance* e commercio nel settore forestale (FLEGT).

Per legno illegale si intende: la raccolta, il trasporto, l'acquisto e la vendita di materiale legnoso effettuati nel mancato rispetto delle leggi nazionali o internazionali in materia. In particolare l'origine illegale di legname è il risultato di utilizzazioni e transazioni che avvengono in violazione delle leggi e delle norme forestali e doganali vigenti nel Paese di produzione: un problema globale che determina conseguenze negative sull'economia, l'ambiente e la società. In termini economici, il taglio illegale comporta la perdita di proventi ed altri benefici. Secondo le più recenti stime della Banca mondiale, a livello planetario si registra una perdita del solo valore economico per l'industria e i proprietari forestali pari a circa 10 miliardi di euro per anno. In termini ambientali, esso è associato alla deforestazione, ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità tant'è che circa il 15-20% dei gas ad effetto serra è causato dal degrado e dallo sfruttamento continuo delle foreste (fonte: *Illegal wood for European Market* 2008 WWF). In termini sociali, il taglio illegale è a volte strettamente connesso a speculazioni per lo sfruttamento delle terre e risorse, all'impoverimento delle comunità indigene e locali nonché a conflitti armati. Quasi 50 milioni di persone al mondo vivono in foreste minacciate da disboscamento illegale e dipendono dalla stabilità di tali aree. Inoltre, le

attività illegali compromettono gli sforzi compiuti dagli operatori responsabili, poiché consentono la produzione e l'immissione sul mercato di legname a più basso costo: il legno illegale viene infatti venduto ad un prezzo del 7%-16% inferiore rispetto al legno legale, in quanto non prevede, ad esempio, costi di rimboschimento o il pagamento di eventuali tasse e imposte (fonte: *Illegal*





**Schema 1** - Rappresentazione sintetica dell'applicazione del Regolamento UE n. 995/2010 (Fonte: Proforest modificato).

wood for European Market 2008 WWF).

Nell'Ottobre 2010 l'UE ha adottato il nuovo Regolamento (n.995/2010), definito con il termine *Due Diligence*, finalizzato a contrastare il commercio di legname tagliato abusivamente. Il 3 Marzo 2013 questo Regolamento diventa attuativo.

## ASPETTI GENERALI DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento contrasta il commercio di legname e prodotti del legno tagliati abusivamente attraverso **tre obblighi principali**:

1. vieta l'immissione sul mercato UE di legname tagliato abusivamente e dei prodotti da esso derivati;
2. obbliga gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato UE prodotti del legno ad osservare la *due diligence* (dovuta diligenza);
3. una volta immessi sul mercato, il legname e i prodotti derivati possono essere venduti e/o trasformati prima di arrivare al consumatore finale. In questa fase della filiera, al fine di garantire la rintracciabilità dei materiali legnosi, gli operatori economici (che nel Regolamento sono designati come **commercianti**) hanno l'obbligo di tenere un registro con il nome dei propri fornitori e clienti.

La "dovuta diligenza", concetto nato negli anni '90 in USA, si definisce letteralmente come il "grado di cura che una persona ragionevolmente prudente adotterebbe in circostanze analoghe o simili. Di conseguenza, si applica in modo diverso a diverse categorie di persone con gradi variabili di conoscenza e responsabilità" (Relazione del Senato Americano 97-123). Nel caso specifico essa prevede che gli operatori del settore debbano applicare **adeguate procedure di gestione del rischio per ridurre al minimo la possibilità di immettere sul mercato UE legname tagliato abusivamente**, o prodotti derivati contenenti legno di origine illegale.

Gli elementi chiave del **Sistema di Due Diligence** sono:

- **informazione**: l'operatore deve avere e garantire l'accesso alle informazioni relative al legname e ai

prodotti del legno, quali il Paese di origine, la quantità, i dati del fornitore, nonché alle informazioni relative all'osservanza della legislazione nazionale applicabile;

- **valutazione del rischio**: l'operatore deve valutare il rischio di trattare legname illegale nella sua catena di approvvigionamento, sulla base delle informazioni di cui sopra e deve applicare i criteri stabiliti nel Regolamento;
- **attenuazione del rischio**: qualora la valutazione indichi che sussista il rischio di presenza di legname illegale nella catena di approvvigionamento, esso può essere ridotto richiedendo al fornitore informazioni e controlli supplementari.

Il Regolamento prevede l'istituzione di **organismi di monitoraggio** riconosciuti dalla Commissione europea. Questi possono essere enti privati che forniranno agli operatori il sistema di *Due Diligence*.

La Commissione europea fisserà regole più precise sul Sistema di *Due Diligence* entro la metà del 2012.

Per capire a quali **settori merceologici** il Regolamento si rivolge bisogna considerare l'allegato I che riguarda una vasta gamma di prodotti del legno, compresi i prodotti di legno massello, legno per pavimenti, compensato, pasta di cellulosa e carta. Non sono compresi, invece, i prodotti riciclati, il bambù e la carta stampata (libri, riviste e giornali). L'ambito di applicazione del Regolamento UE 995/2010 include anche "pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù, (anche le piante stagionali non legnose sono quindi escluse dal Regolamento UE) e materiali riciclati (scarti di lavorazione o rifiuti)". Il Regolamento non comprende infine i prodotti editoriali stampati (codice 49 della Nomenclatura combinata) e si applica sia al legname e ai prodotti del legno importati, sia a quelli prodotti all'interno dell'Unione europea. Il legname e i prodotti del legno dotati di valide licenze FLEGT o CITES sono considerati conformi ai requisiti del Regolamento.

## REQUISITI E SOGGETTI COINVOLTI

La maggior parte dei requisiti previsti dal Regolamento UE n.995/2010 si applicano alle imprese che per prime immettono il legno ed i prodotti in legno sul mercato comunitario. Sono stati inoltre approntati specifici requisiti inerenti la tracciabilità dei prodotti che tutti gli attori della filiera dovranno soddisfare, prima della vendita al consumatore finale.

Il Regolamento UE n.995/2010 definisce quindi due soggetti specifici:

- **Operatore**: "una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti derivati". Si tratta dei soggetti che immettono per primi sul mercato il legno ed i prodotti derivati dalla sua lavorazione e sono quelli maggiormente coinvolti dall'applicazione del Regolamento.

- **Commerciante (rivenditore):** “una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi da altri”. I Commercianti devono in sintesi conservare le informazioni sul fornitore da cui acquistano il legno ed i prodotti in legno e quelle sul cliente a cui li vendono. Quasi tutte le aziende conservano già la suddetta documentazione, pertanto in genere non sarà necessario introdurre misure integrative per dimostrare e garantire la conformità al suddetto requisito. A questo riguardo il Regolamento richiede di **conservare la suddetta documentazione per cinque anni** ma solo fino all’ultimo punto vendita all’interno delle operazioni di commercializzazione; non è quindi necessario fornire le informazioni sulle vendite ai consumatori finali.

L’applicazione del Regolamento è sintetizzata nello Schema 1 dove viene raffigurato lo scenario di riferimento e i Soggetti coinvolti, partendo dai processi di produzione fino al consumatore finale.

## SISTEMA DI DUE DILIGENCE

Per quanto concerne gli aspetti pratici, gli operatori interessati all’applicazione del Regolamento dovranno essere in grado di garantire:

- 1. Accesso alle informazioni relative a:**
  - descrizione del prodotto;
  - paese in cui è stata effettuata la raccolta del legname;
  - quantità;
  - fornitore;
  - cliente;
  - conformità con la normativa forestale vigente.
- 2. Procedure di valutazione del rischio** intese a dimostrare la conformità alla normativa vigente (es. certificazioni, verifiche, FLEGT). Tali procedure si baseranno su evidenze che riguardano:
  - specie forestali a rischio di taglio illegale;
  - paese o regione di provenienza (rischio di taglio illegale, eventuale presenza di sanzioni internazionali (per esempio dell’ONU), conflitti armati ecc.);
  - complessità della *Supply Chain* (catena di approvvigionamento).
- 3. Procedure di riduzione del rischio** che si realizzano attraverso misure adeguate e proporzionate (attività di mitigazione) finalizzate ad un’efficace diminuzione del rischio. Possono includere:
  - informazioni aggiuntive;
  - documenti aggiuntivi;
  - verifiche da parte di enti terzi indipendenti.

Per i Commercianti, invece, il Regolamento non richiede di mettere a punto un sistema di *Due Diligence* ma di assicurare l’accesso alle informazioni richieste, che si traduce nell’obbligo di tracciabilità dell’attività svolta, e di conseguenza, del materiale legnoso commercializzato.

## SANZIONI

A livello sanzionatorio ogni Stato membro dovrà sviluppare una serie di norme da applicare in caso di violazione delle disposizioni previste dal Regolamento e designare un’Autorità Competente avente il compito di verificare la conformità al Regolamento stesso. Le sanzioni dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive. L’art. 19 del Regolamento prevede i seguenti 3 livelli sanzionatori:

- 1. sanzioni pecuniarie** commisurate al danno ambientale, al valore del legno o dei prodotti ottenuti, alle perdite fiscali ed al danno economico derivante dalla violazione. Le sanzioni pecuniarie per violazioni gravi reiterate sono gradualmente inasprite;
- 2. sequestro** del legno o dei prodotti derivati;
- 3. immediata sospensione dell’autorizzazione** ad esercitare un’attività commerciale.

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Un Sistema di *Due Diligence* potrà essere messo a punto e implementato dalla singola impresa (Operatore) o in alternativa sarà possibile utilizzare un Sistema sviluppato e monitorato da un soggetto riconosciuto dall’Unione Europea (“Organismo di monitoraggio” ovvero un Ente, anche privato, in grado di sviluppare e gestire un sistema di Dovuta Diligenza). Il Regolamento n.995/2010 del Parlamento e del Consiglio Europeo diventerà attuativo a partire dal 3 Marzo 2013, ma la “dovuta diligenza” delle imprese italiane è già in corso: questa potrà diventare un’opportunità di miglioramento e un vantaggio competitivo per tutti quei Soggetti che, per tempo, implementeranno un Sistema di *Due Diligence* non come un “atto dovuto” ma come scelta strategica imprenditoriale.

## INFO . ARTICOLO

**Autori:** Sebastiano Cerullo, Direzione Area Legno FederlegnoArredo.

E-mail [sebastiano.cerullo@federlegnoarredo.it](mailto:sebastiano.cerullo@federlegnoarredo.it)

**Cristiano Clerici**, Area Tecnica ConLegno.

E-mail [cristiano.clerici@federlegnoarredo.it](mailto:cristiano.clerici@federlegnoarredo.it)

**Davide Paradiso**, Direzione Tecnica e Sviluppo Servizi ConLegno.

E-mail [davide.paradiso@federlegnoarredo.it](mailto:davide.paradiso@federlegnoarredo.it)

**Roberto Zanuttini**, Università degli Studi di Torino, Dipartimento

Agroselviter. E-mail [roberto.zanuttini@unito.it](mailto:roberto.zanuttini@unito.it)

**Parole chiave:** mercato del legno, taglio illegale, Regolamento UE n.995/2010, dovuta diligenza, Sistema di Due Diligence.

**Abstract:** *Due Diligence. What will change into the trade of Italian wood products. With a view to the come into force of the Regulation. 995/2010, aiming to cross the trade of the illegally cut timber, importers and dealers of European wood will need to provide themselves with a Due Diligence System. This could be realized by the enterprise itself or by bodies recognized by the EU. The article provides concise explanations to explain what the enforcement of this Regulation means for the enterprises.*

**Key words:** Wood market, illegal tree cut, EU Regulation n. 995/2010, Due Diligence, Due Diligence System.